



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 24/10/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 1538

Altamura (Ba) – Variante al PRG per modifiche al Regolamento Edilizio, art.33 – Delibera di C.C. n.136/1999.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Altamura, munito di P.R.G. vigente adeguato alla l.r. n. 56/80, con delibera di C.C. n. 136 del 26.10.1999 ha adottato la variante al Regolamento Edilizio, ai sensi dell'art. 16 della richiamata L.r. n.56/80, per modificare il 30 comma, punto c) dell'art. 33 del R.E. approvato, quale elaborato del suddetto P.R.G..

La Variante in questione risulta regolarmente pubblicata ai sensi dell'art. 16 della l.r.n.56/80 ed avverso la stessa non sono state prodotte, nei termini, osservazioni, giusta attestazione del segretario generale in data 5.11.2001.

La Variante proposta consiste nella parziale riscrittura degli articoli del R.E. che disciplinano le norme comuni a tutti i piani abitabili (art. 33).

In particolare la modifica riguarda il 30 comma, punto c) dell'art. 33 che recita testualmente:

"L'altezza netta dei locali dei punti 1b) e 1c) non deve essere inferiore a 3,50 metri; salvo seminterrati".

I menzionati punti 1b) e 1c) si riferiscono rispettivamente a:

"negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre" e "laboratori scientifici-tecnici officine meccaniche, laboratori industriali, cucine collettive".

Pertanto con la Variante di cui trattasi si propone una nuova formulazione della citata norma, così come di seguito riportato:

"L'altezza netta dei locali dei punti 1b) e 1c), comunque destinati, riferita alle coperture piane e per quelle a volta alla chiave, non deve essere inferiore a:

- 1) Per i piani terra nelle zone A/1 e A/2 e nelle altre zone per i fabbricati realizzati in epoca antecedente all'entrata in vigore del R.E. (anno 1934), m.3,00;
- 2) per i piani terra in tutte le altre zone, m. 3,50;

3) peri primi piani e superiori, m. 2,70.

Le modifiche al R.E. introdotte si ritengono parzialmente ammissibili, e si rileva che le stesse non incidono sui criteri informativi di piano.

La variante in questione è stata sottoposta alla istruttoria tecnica del Settore, dal punto di vista tecnico-urbanistico, la stessa variante meritevole di approvazione per le motivazioni prospettate, a condizione che in calce a detto comma sia introdotto quanto di seguito riportato:

"Per la formazione di dette altezze dovranno essere comunque acquisiti nulla-osta e/o autorizzazioni riguardanti gli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza del lavoro.

Dette altezze non potranno essere realizzate, in ogni caso, per i locali adibiti a

palestre (ex punto 1b) e ad officine meccaniche, i laboratori industriali e le cucine collettive (ex punto 1c)."

Gli atti sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art. 16 della n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 12/07/2007 si è espresso favorevolmente con parere n. 33, qui allegato, facendo propria la relazione istruttoria del S.U.R. n. 22 dell'11/07/2007.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante al Regolamento Edilizio, adottata dal Comune di Altamura con la delibera di C.C. n. 136/1999.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente f.f. dell'Ufficio 2° e del Dirigente di Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportate;

- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 le modifiche al Regolamento Edilizio del Comune di Altamura adottate con deliberazione C.C. n. 136/1999 per le motivazioni, considerazioni e prescrizioni di cui alla relazione in premessa, che qui si intendono condivise e che, per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritti.

- DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Altamura (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sulla G.U. da parte del S.U.R.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola